

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 887/AV2 DEL 06/07/2015**

Oggetto: Convenzione con il Liceo Classico "G. Leopardi" di Recanati per attività di tirocinio di formazione e/o orientamento - Alternanza Scuola/Lavoro.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale" e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2";

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e trascritto, la richiesta inoltrata dal Liceo Classico "G. Leopardi" di Recanati, finalizzata allo svolgimento di un periodo di formazione e/o orientamento, alternanza scuola/lavoro, in favore di uno studente individuato nel Corso di studio ad indirizzo delle Scienze Umane, da compiersi presso l'U.O. Medicina di Laboratorio del Presidio Ospedaliero di Osimo.
2. Stipulare a tal fine apposita convenzione con l'Istituto sopra specificato, conformemente alla delega ricevuta con Determina del Direttore Generale ASUR n. 124/2009 e confermata con nota del Direttore Generale ASUR prot. n. 23827 del 14/11/2011, come da schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che:
 - il tirocinio di formazione – alternanza Scuola/Lavoro – non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere, diretto o indiretto, a carico del budget dell'ASUR/Area Vasta 2;
 - il soggetto promotore – Liceo Classico "G. Leopardi" di Recanati – assicura il tirocinante contro gli infortuni e la responsabilità civile per danni che il predetto dovesse causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione della suddetta attività.

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Giovanni Stroppa)

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Segr. Direzione AV2 - Archivio – Protocollo – Convenzioni, attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 2.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE

Normativa

- Legge 24.06.1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
- D.M. 25.03.1998, n. 142, recante “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- Circolare 15.07.1998 n. 92 del Ministero del Lavoro Direzione Generale impiego, recante “Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25.03.1998”;
- Legge 28.03.2003 n. 53, recante “Delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- D. Lgs. 15.04.2005 n. 77, recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola/lavoro, a norma dell’articolo 4 della Legge 28.03.2003 n. 53”;
- Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7.08.2009;
- Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7.08.2009;
- Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

Motivazione

Con e-mail pervenuta in data 20.06.2015, acquisita con protocollo AV2 n. 120104 del 22/06/2015, il Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati chiede nell’ambito dei progetti di orientamento al mondo lavoro e delle professioni, di stipulare una Convenzione con l’ASUR/Area Vasta 2 per lo svolgimento di un periodo di formazione e/o orientamento, alternanza scuola/lavoro, in favore di numero uno studente individuato dall’Istituto nel Corso di studio ad indirizzo Scienze Umane, da compiersi presso l’U.O. Medicina di Laboratorio del Presidio Ospedaliero di Osimo.

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 4 della L. n. 53 del 28.03.2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” nonché all’art. 1 – comma 2 - del D. Lgs. n. 77 del 15.04.2005 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola/lavoro, a norma dell’art. 4 della L. n. 53/2003”, per i giovani della scuola secondaria superiore di età compresa tra i 15 e i 18 anni “sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”.

Ai sensi del successivo art. 3 del ridetto D. Lgs. n. 77 del 15.04.2005 “le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti sopra individuati.

La realizzazione pratica della citata metodologia didattica del sistema dell’istruzione è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra l’Ente e la Scuola, così come previsto nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25.03.1998 (art. 4, comma 2 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi

e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196 del 24.06.1997 sui tirocini formativi e di orientamento"). Nel merito sono state emanate anche la Circolare del Ministero del Lavoro n. 92 del 15.07.1998 che disciplina i tirocini definendo, in particolare, finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

Ai sensi delle disposizioni citate, si riepilogano i principali obblighi in capo alle parti contraenti:

- L'Azienda, in qualità di soggetto ospitante:
 - Accoglie gli studenti di Scuola secondaria di secondo grado, universitari e di scuole di specializzazione universitaria/master;
 - Individua il numero massimo degli allievi da avviare al tirocinio di formazione e orientamento che non può superare, in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato, i limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del DM n. 142/98;
 - Individua un Responsabile aziendale per seguire e verificare l'attività di formazione ed orientamento, durante lo svolgimento del tirocinio;

- L'Istituto, in qualità di soggetto promotore:
 - Assicura i tirocinanti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DM 25.03.1998, n. 142, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi;
 - Designa un tutore, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, per seguire e verificare l'attività di formazione ed orientamento, durante lo svolgimento del tirocinio;
 - Trasmette ai soggetti individuati dalla normativa copia della Convenzione e del progetto formativo e di orientamento;
 - Predispose il progetto formativo contenente, tra l'altro, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda.

Constatata la disponibilità da parte del Responsabile dell'U.O. Medicina di Laboratorio del Presidio Ospedaliero Osimo/Loreto ad accogliere il tirocinante presso il Presidio di Osimo e considerata la rilevanza formativa dell'attività fatta oggetto del tirocinio, questa ASUR/Area Vasta 2 intende accogliere la richiesta del Liceo Classico "G. Leopardi" di Recanati e di conseguenza sottoscrivere la Convenzione che allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

L'attività suddetta non è in contrasto con i fini istituzionali di questa ASUR/Area Vasta 2 e non comporta, per la stessa, alcun onere aggiuntivo anche in considerazione che le dovute coperture assicurative saranno stipulate dall'Istituto medesimo.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di Determina.

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa protocollo n. 17592 del 07.08.2009, tenuto conto della validità della richiesta formulata dal Liceo Classico "Giacomo Leopardi" di Recanati, alla Convenzione non può essere attribuita valenza aziendale perché non coerente con l'oggetto dell'accordo.

RICHIAMATO, altresì, l'atto di delega protocollo n. 17602 del 7.08.2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto.

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.08.2009.

SI PROPONE

1. Accogliere la richiesta inoltrata dal Liceo Classico "G. Leopardi" di Recanati, finalizzata allo svolgimento di un periodo di formazione e/o orientamento, alternanza scuola/lavoro, in favore di uno studente individuato nel Corso di studio ad indirizzo delle Scienze Umane, da compiersi presso l'U.O. Medicina di Laboratorio del Presidio Ospedaliero di Osimo.
2. Stipulare a tal fine apposita convenzione con l'Istituto sopra specificato, conformemente alla delega ricevuta con Determina del Direttore Generale ASUR n. 124/2009 e confermata con nota del Direttore Generale ASUR prot. n. 23827 del 14/11/2011, come da schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che:
 - il tirocinio di formazione – alternanza Scuola/Lavoro – non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere, diretto o indiretto, a carico del budget dell'ASUR/Area Vasta 2;
 - il soggetto promotore – Liceo Classico "G. Leopardi" di Recanati – assicura il tirocinante contro gli infortuni e la responsabilità civile per danni che il predetto dovesse causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione della suddetta attività.
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

L'addetto alla Fase Istruttoria
Sig.a Anna Sansò

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.a Maria Silvia Pesciarelli)

Il Dirigente dell'Unità Operativa F.F
(Rag. Angelo Tini)

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

**CONVENZIONE CON IL LICEO CLASSICO “G. LEOPARDI” DI RECANATI PER
ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E/O ORIENTAMENTO – PERCORSO
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO**

TRA

L’ASUR Marche Area Vasta 2, con sede legale in Ancona, via Caduti del lavoro, 40 - C.F. e P.I. 02175860424 e Sede Amministrativa in Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano, rappresentata dal Dott. Giovanni Stroppa, nato a Fabriano l’1.05.1960, in qualità di Direttore dell’Area Vasta 2, domiciliato per la sua carica come sopra;

E

Il Liceo Classico “G. Leopardi”, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Vittoria Michelini, nata a Recanati (MC) il 20.02.1954, domiciliato per la sua carica in P.le B. Gigli n. 2, 62019 Recanati – C.F. MCHVTR54B60H211W.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La presente Convenzione regola i rapporti tra l’ASUR/Area Vasta 2 e Il Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati, come sopra rappresentate, e concerne il periodo di formazione e/o orientamento - alternanza Scuola/Lavoro - in favore di uno studente individuato dall’Istituto nel Corso di studio ad indirizzo Scienze Umane, da compiersi presso l’U.O. Medicina di Laboratorio del Presidio Ospedaliero di Osimo.

Art. 2

L’esperienza di formazione professionale-culturale ha lo scopo essenziale di assicurare l’applicazione pratica dell’insegnamento dato a Scuola senza che il datore di lavoro possa trarre alcun profitto dalla presenza nell’impresa degli alunni.

Art. 3

Il programma dell’esperienza formativa sarà stabilito dal Responsabile della Struttura dell’ASUR/Area Vasta 2 in accordo con il Dirigente Scolastico o con il suo delegato.

Per effettuare gli interventi di tirocinio, l’Azienda metterà a disposizione dell’alunna locali e materiali già disponibili presso la stessa.

Art. 4

Il rapporto che l'ASUR/Area Vasta 2 intrattiene con gli alunni in formazione, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della L. n. 196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

L'alunno partecipante al progetto di alternanza Scuola/Lavoro resterà alunno dell'Istituto durante la durata dell'esperienza formativa.

Il tirocinante non può essere utilizzato per attività che si configurano come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.

Ai sensi della normativa vigente, si riepilogano i principali obblighi in capo alle parti contraenti:

- L'Azienda, in qualità di soggetto ospitante:
 - Accoglie gli studenti di Scuola secondaria di secondo grado, universitari e di scuole di specializzazione universitaria/master;
 - Individua il numero massimo degli allievi da avviare al tirocinio di formazione ed orientamento che non può superare, in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato, i limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del DM n. 142/98;
 - Individua un Responsabile aziendale per seguire e verificare l'attività di formazione ed orientamento, durante lo svolgimento del tirocinio.

- * L'Istituto, in qualità di soggetto promotore:
 - Assicura i tirocinanti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DM 25 marzo 1998, n. 142, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi;
 - Designa un tutore, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, per seguire e verificare l'attività di formazione ed orientamento, durante lo svolgimento del tirocinio;
 - Trasmette ai soggetti individuati dalla normativa copia della Convenzione e del progetto formativo e di orientamento;
 - Predispose il progetto formativo contenente, tra l'altro, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda.

Art. 5

L'Istituto nominerà un insegnante Tutor in qualità di Responsabile didattico e organizzativo con l'incarico anche di monitorare il periodo di alternanza Scuola/lavoro effettuando periodici controlli a seconda delle esigenze dell'ASUR/Area Vasta 2 e dell'alunno; il Responsabile dell'ASUR/Area Vasta 2 individuerà a sua volta un funzionario Tutor, referente organizzativo dell'attività formativa dell'alunno. Per il tirocinante, in base alla presente Convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del Tutor e del Responsabile Aziendale;
- Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;

- Le Strutture Aziendali del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici), presso le quali si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi dell'assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità civile.

Art. 6

L'Istituto provvede a fornire all'alunno una formazione preliminare sulle norme in tema di sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

Durante l'esperienza formativa, l'alunno sarà sottoposto alla disciplina dell'ASUR/Area Vasta 2, specialmente per quanto concerne l'orario di lavoro, le norme di sicurezza di prevenzione, di igiene e di salute, che dovranno essere conformi alla legislazione in vigore (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni); l'alunno dovrà inoltre mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze sui processi produttivi e sui prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

L'alunno è obbligato a prestare la sua attività di tirocinio durante la mattinata lavorativa, anche con possibili rientri pomeridiani.

Eventuali variazioni dell'orario di tirocinio stabilito saranno preventivamente comunicati dall'Azienda/Ente all'Istituto scolastico.

Qualora l'alunno avesse occasionalmente necessità di anticipare l'uscita dai locali della struttura ospitante, prima dell'orario previsto, dovrà essere prelevato, se minorenni, da uno dei genitori, che se impossibilitati, dovranno autorizzarne l'uscita.

Eventuali diverse necessità saranno preventivamente comunicate dall'ASUR/Area Vasta 2 all'Istituto previa autorizzazione dei genitori.

Art. 7

L'alunno, durante il periodo di alternanza scuola/lavoro usufruisce:

Polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile/Infortuni n. **18646** stipulata con **SICUREZZA SCUOLA – AGENZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI DI LATINA.**

SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE – art. 24 lettera g-h.

La garanzia è operante anche durante il periodo di partecipazione a "Stage e Alternanza Scuola/Lavoro", con l'intesa che tale partecipazione può comportare esperimenti e prove pratiche dirette.

SEZIONE III – INFORTUNI art. 35 lettera e-f.

L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli assicurati durante l'intera permanenza, senza limiti di orario, nello svolgimento di visite a cantieri, aziende e laboratori, stage e alternanza Scuola/Lavoro, anche se comprendono esperimenti e prove pratiche dirette, anche in assenza di personale scolastico.

Polizza INAIL stipulata dalla Scuola, "Gestione per conto dello Stato".

Codice relativi: 2858 per gli Istituti Tecnici – 2658 per i Licei Scientifici e Classici.

In caso di incidente, durante lo svolgimento del tirocinio, l'ASUR/Area Vasta 2 si impegna a segnalare immediatamente l'evento all'Istituto che provvederà alla denuncia INAIL e all'Istituto Assicurativo.

Art. 8

In caso di indisciplina, il Responsabile dell'Azienda/Ente si riserva il diritto di porre fine all'esperienza formativa dell'alunno in difetto, senza che ciò comporti alcuna incombenza per l'ASUR/Area Vasta 2, dopo aver informato il Dirigente Scolastico dell'Istituto o il Tutor suo Responsabile, che a sua volta avrà cura di avvisare i genitori dell'alunno.

Prima della partenza dell'alunno, il Responsabile dell'ASUR/Area Vasta 2 dovrà assicurarsi che il preavviso indirizzato al Dirigente Scolastico sia stato ricevuto da quest'ultimo. Se si tratta di un alunno minorenni la decisione di esclusione sarà resa effettiva solo dopo accordo scritto del Dirigente Scolastico o del Tutor suo Responsabile.

Art. 9

Il Dirigente Scolastico demanderà al Responsabile dell'ASUR/Area Vasta 2 la valutazione sul lavoro dell'alunno in formazione sulla base di una scheda fornita dalla Scuola. All'alunno sarà consegnato un attestato di partecipazione rilasciato dall'ASUR/Area Vasta 2.

Art. 10

Al ritorno a Scuola, l'alunno redigerà una relazione sull'esperienza formativa effettuata, copia della quale potrà essere richiesta dall'ASUR/Area Vasta 2.

Art. 11

La presente Convenzione avrà durata pari al periodo di tirocinio previsto nel progetto formativo.

Art. 12

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Recanati.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data

Letto, approvato e sottoscritto

LICEO CLASSICO G. LEOPARDI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Vittoria Michelini)

ASUR MARCHE
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Giovanni Stroppa)